

Prot. ORPUM **25210** del 22 marzo 2018

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 13

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano -
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4 d
00185 ROMA

Oggetto: Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - pagamento aiuto "de minimis" in attuazione del DM 1 marzo 2018, n. 1317

documento pubblico

1 PREMESSA

La legge di Bilancio 2018 ha incrementato le risorse del Fondo cerealicolo di cui all'articolo 23 bis, comma 1 del D.L. 113/2016, allo scopo di finanziare gli interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate, prevedendo che gli interventi siano finanziati sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Il DM 1317 del 1 marzo 2018, in applicazione della legge suddetta, ha la finalità di sostenere la zootecnia estensiva nelle zone montane e nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 anche nelle zone svantaggiate, prendendo a riferimento, quale criterio di accesso all'aiuto e di riferimento per la determinazione dell'importo dello stesso aiuto, il valore unitario dei diritti all'aiuto assegnati a tali aziende nell'anno 2015 rispetto al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Al contempo vi è l'esigenza di garantire la priorità, nell'ambito dell'assegnazione degli aiuti, alle aziende che si trovano nelle Regioni i cui territori montani costituiscono più dell'80% della loro superficie agricola, nonché alle aziende che si trovano in zone montane e svantaggiate dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto.

2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 novembre 2017, n. 4259, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rifinanziato dalla legge n. 232 del 2016 nonché delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016.

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
- Decreto 1 marzo 2018, n. 1317 - Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

3 Requisiti per la concessione dell'aiuto

L'aiuto è richiedibile dalle aziende per le quali sono riscontrati i seguenti requisiti:

1. Presenza di prati permanenti;
2. Presenza di un allevamento zootecnico di bovini, ovini, caprini o equidi;
3. Detentori di titoli PAC assegnati nel 2015.

I prati permanenti ammissibili sono ubicati in zone montane. I prati permanenti ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 sono ammissibili all'aiuto anche se situati in zone svantaggiate.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018.

Le superfici oggetto dell'aiuto sono a disposizione dell'azienda richiedente alla data della presentazione della domanda di aiuto; le superfici agricole devono essere mantenute in uno stato idoneo al pascolo e, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione il carico di bestiame annuo deve essere compreso tra 0,1 e 6 UBA.

Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei prati permanenti aziendali ammissibili non coincida con il Comune di ubicazione dell'allevamento, il pascolamento degli animali è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

I titoli detenuti dall'azienda devono avere un valore medio unitario nell'anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4 Risorse disponibili e priorità degli interventi

L'aiuto spettante è calcolato, con arrotondamento all'euro inferiore, come differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell'anno 2015 e il valore unitario medio nazionale 2015.

Gli aiuti sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l'OP AGEA procederà a soddisfare le richieste nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. prati permanenti ubicati in zone montane nelle Regioni o Province autonome con superficie montana superiore all'80% del relativo territorio e nelle zone montane e svantaggiate dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;
2. prati permanenti ubicati in altri territori montani ad una altitudine superiore a 1000 metri s.l.m.;
3. prati permanenti ubicati in territori montani ad una altitudine tra 600 e 1000 metri s.l.m..

Nel caso di risorse insufficienti, nell'ambito della medesima priorità, si procede ad una riduzione lineare degli aiuti da erogare.

La superficie montana per la determinazione della percentuale di cui al precedente punto 1 è calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT; il criterio stabilito è stato riscontrato per le zone ricadenti in Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

5 Livello dell'aiuto

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis»

documento pubblico

agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato dall'OP AGEA entro la soglia di 15.000 euro. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

Gli aiuti spettanti al richiedente d'importo complessivo inferiore a 250 euro non sono erogati.

6 Modalità di richiesta dell'aiuto

Ai fini della concessione dell'aiuto, gli agricoltori interessati presentano una comunicazione all'Organismo Pagatore AGEA entro il 9 giugno 2018.

A partire dal 10 giugno 2018 l'OP AGEA renderà disponibili le domande precompilate per la presentazione e gli agricoltori richiedenti potranno, se del caso, integrarla o modificarla.

Alla Domanda di aiuto è allegata la Dichiarazione sostitutiva a dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti "de minimis" percepiti dal richiedente negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto (allegato B). Anche tale dichiarazione potrà essere, se del caso, integrata o modificata dal richiedente. Tale documentazione sarà conservata in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza.

I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Le domande dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore AGEA entro il 30 giugno 2018.

7 Controlli istruttori

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica della completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. verifica che il richiedente risulti detentore dell'allevamento presso BDN, alla data di presentazione della domanda;

documento pubblico

3. verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica;
4. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti:
 - a) nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:
 - i) Verifica del carico UBA/ha, ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) ai prati permanenti ammissibili all'aiuto;
 - b) in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:
 - i) l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo;
5. determinazione degli ettari complessivamente ammissibili;
6. verifica del livello di aiuti erogabili, tenuto conto degli aiuti de minimis, agricoli e non agricoli, complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente;
7. applicazione dei criteri di priorità per l'eventuale determinazione delle esclusioni;
8. verifica della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare;
9. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
10. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti;
11. comunicazione al richiedente:
 - a) del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
 - b) in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
12. trasmissione dell'elenco dei Soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie a prato permanente e dell'importo concesso al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

8 Modalità di pagamento

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

documento pubblico

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

9 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none">a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
---------------------------------	--

Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:</p> <p>http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di</p>

	<p>AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

	<p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.</p>
--	--

	<p>Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it</p>
--	--

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio

10 ALLEGATI

Allegato A – DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445)

INDICE

1	PREMESSA	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Requisiti per la concessione dell'aiuto	4
4	Livello dell'aiuto	4
5	Modalità di richiesta dell'aiuto.....	6
6	Controlli istruttori.....	6
7	Modalità di pagamento	7
8	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)	8
9	ALLEGATI.....	12